



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI CAMPANIA

SEZIONE 19

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | MENDITTO | PASQUALE | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | BARBA | VINCENZO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | LIGUORO | ALBERTO | Giudice |

- Commissione Tributaria Regionale della Campania
- È COPIA USO STUDIO
- Si rilascia su richiesta di Paolo
- per consentito in data 05/10/18



Rosario

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 7032/2017
depositato il 12/07/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. 21707/2016 Sez:18 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di NAPOLI

contro:
AG. RISCOSSIONE ROMA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

difeso da:

[Redacted]

contro:
REGIONE CAMPANIA

proposto dagli appellanti:

[Redacted]

difeso da:
MELILLO EGIDIO
VIA MATTEOTTI 43 80078 POZZUOLI NA

difeso da:
MELILLO GIANLUCA
VIA G. MATTEOTTI 43 80078 POZZUOLI NA

Atti impugnati:
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120060014034239000

Commissione Tributaria Regionale della Campania
Diritti di copia versati sulla richiesta
per complessivi € 3,00
Napoli, 05/10/18. SEGRETARIO

SEZIONE

N° 19

REG.GENERALE

N° 7032/2017

UDIENZA DEL

13/09/2018 ore 09:00

N°

7829-19-18

PRONUNCIATA IL:

13.9.18

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

13.9.18

Il Segretario

Wk



(segue)

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120080016308556000 TAS.AUTOMOBILI
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120090033395164000
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120110031952519000 TAS.AUTOMOBILI
AVVISO DI INTIMAZIONE n° 071201591145633000 TAS.AUTOMOBILI 1999

SEZIONE

N° 19

REG.GENERALE

N° 7032/2017

UDIENZA DEL

13/09/2018 ore 09:00

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

IN FATTO E IN DIRITTO

Con la sentenza n. 21707/2016, depositata in data 20.12.2016, la sezione 18 della CTP di Napoli rigettava il ricorso avanzato dal contribuente, [REDACTED], contro l'intimazione di pagamento n. 07120159113345633000, notificatagli in data 22.12.2015, riferita alle seguenti cartelle di pagamento presupposte:

1. n. 07120060014034239 (notificata 24.04.2006, per euro 474,86);
2. n. 07120080016308556 (notificata 02.07.2008, per euro 1648,51);
3. n. 07120110031952519 (notificata 24.02.2011, per euro 233,84);
4. n. 07120110243508818 (notificata 01.06.2013, per euro 870,14);
5. n. 07120090033395164 (notificata 20.04.2009, per euro 208,78),

relative a mancato pagamento tasse automobilistiche per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2006 e 2007.

Osservava infatti -il Giudice di primo grado- come, risultando dimostrata da Equitalia Sud Spa, costituitasi in giudizio (assieme alla regione Campania che chiedeva anch'essa il rigetto del ricorso), la correttezza delle notifiche relative alle cartelle di pagamento presupposte ed essendo esclusa, nel periodo ricompreso fra la notifica delle cartelle medesime e la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, il decorso del termine prescrizione avente ad oggetto il diritto dell'Amministrazione finanziaria a pretenderne il pagamento, si dovesse escludere la illegittimità dell'atto impugnato con il conseguente rigetto del ricorso avanzato dal contribuente.

Con proprio atto ritualmente notificato alla controparte e alla Regione Campania e depositato in data 12.07.2017, il contribuente proponeva appello contro la sentenza innanzi a questo Giudice, chiedendo di dichiarare la nullità/inefficacia dell'intimazione di pagamento già impugnata in primo grado con riferimento a tutte le cartelle di pagamento sopra specificamente riportate.

Egli lamentava innanzitutto la irregolarità della notifica delle cartelle di pagamento presupposte dall'atto originariamente impugnato.

Con riferimento alle cartelle sopra indicate ai numeri 1, 3, 4 e 5 infatti, sosteneva l'appellante come, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di prime cure, non si fosse affatto raggiunta la prova della regolare loro notifica, atteso che, risultando questa effettuata non direttamente al destinatario ma ad altra persona convivente, l'Amministrazione avrebbe dovuto dimostrare anche adempiuto l'obbligo della spedizione al destinatario della cd. raccomandata informativa prevista dall'art. 60 del DPR 600/1973.

Lamentava inoltre l'appellante come il giudice di primo grado non avesse comunque tenuto conto dello spirare del termine prescrizione rispettivamente triennale, per la pretesa relativa al mancato pagamento del bollo auto, e quinquennale con riferimento al mancato pagamento della tassa sulle concessioni regionali, nel lasso temporale intercorrente fra la notifica dell'atto impugnato e la notifica degli atti presupposti, o addirittura in epoca antecedente alla stessa notifica delle cartelle di pagamento, dovendone dunque dedurre, in ogni caso, secondo la sua prospettazione, l'estinzione della pretesa tributaria.

Lamentava infine l'omessa pronuncia della CTP sulla questione fatta valere già nel ricorso originario, riguardante la mancata indicazione nel corpo dell'intimazione di pagamento, degli enti impositori e dei tipi di tributi dovuti.

Si costituiva nel giudizio in data 10.10.2017 con proprio atto di controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, chiedendo il rigetto dell'appello, risultando debitamente notificate e non tempestivamente

impugnate le cartelle di pagamento sottostanti all'intimazione di pagamento in oggetto ed infine non sopraggiunto il termine prescrizionale reclamato dall'appellante.

Non risulta costituita in giudizio la Regione Campania.

All'odierna udienza, all'esito della relazione e della discussione delle parti presenti, la causa veniva trattenuta per la decisione.

L'appello è fondato e deve essere accolto.

In caso di notifica dell'atto tributario a persona diversa dal destinatario, come è avvenuto nel caso di specie con riferimento alle cartelle di pagamento sopra contrassegnate dai n.ri 1, 3, 4 e 5, è obbligatorio l'invio e la ricezione della raccomandata informativa al contribuente, non essendo sufficiente la semplice spedizione. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 3 febbraio 2017, n. 2868.

Nella pronuncia citata, i Giudici della S.C. hanno affermato tout court che, ai sensi dell'articolo 60, comma 1, lettera b-bis), D.P.R. 600/1973, il quale prevede specifiche modifiche alla disciplina delle notifiche degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente ex articoli 137 ss. c.p.c., *"se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposito la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata"*.

Ciò, sulla base della considerazione per la quale deve ritenersi che nei casi di "irreperibilità relativa" trova applicazione l'articolo 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto dell'articolo 26, comma 6, D.P.R. 602/1973 e dell'articolo 60, comma 1, D.P.R. 600/1973, con la conseguenza che è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'invio al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (cfr., Corte Costituzionale, sentenza 258/2012, in relazione all'articolo 26, comma 4, D.P.R. 602/1973; Corte Costituzionale, sentenza 3/2010, in relazione all'art. 140 c.p.c.).

Se è vero che risulta documentalmente, fin dal primo grado di giudizio, la effettiva e legittima consegna, nelle date sopra indicate, a persona convivente diversa dal destinatario (moglie e figlio), della raccomandata contenente l'atto impositivo con riferimento a tutte le cartelle sopra indicate dal n. 1 al n. 5, è pur vero che si deve ritenere fondato il principale motivo di appello, nel senso che l'Agente della riscossione non è riuscito a dimostrare che tale adempimento, riguardante le cartelle medesime, con eccezione di quella indicata al n. 2, consegnata direttamente al destinatario, sia stato concretamente adempiuto, col risultato di dovere in conclusione ritenere il mancato perfezionamento delle relative notifiche, che per questa parte dunque, va a riverberarsi sull'intimazione di pagamento impugnata comportandone la nullità.

Risulta infatti del tutto evidente come il mancato perfezionamento, per i motivi sopra detti, della notifica di quelle quattro cartelle di pagamento costituisca un "vizio proprio" dell'intimazione di pagamento che risulta sia stata fatta valere giudizialmente dal contribuente.

Tale conclusione per il suo carattere assorbente, e salva la precisazione di cui si dirà sotto *"ad abundantiam"*, esime questo Giudice dalla valutazione degli altri motivi di appello con riferimento alle cartelle di pagamento in questione.

Con riferimento alla cartella di pagamento sopra indicata al n. 2 invece, per la quale, la notifica risulta documentalmente avvenuta, in data 02.07.2008, a mani proprie del destinatario attraverso la produzione, da parte di Equitalia, fin dal primo grado di giudizio di copia della relata, questo Giudice ritiene, anche per questa parte fondato il motivo di appello sopra succintamente richiamato, secondo il quale risulta evidente

alla lettura del contenuto letterale dell'intimazione di pagamento, la mancata indicazione sia degli enti impositori che dei tipi di tributi dovuti.

Né sulla scorta dell'atto impugnato è dato conoscere le modalità e l'entità dei calcoli posti in essere dall'Amministrazione per giungere alle cifre richieste che evidentemente dovrebbero tener conto anche di interessi e sanzioni non meglio precisate nel loro ammontare e nei loro supporti giustificativi.

Tale circostanza, non contraddetta in modo specifico nemmeno dall'appellato nelle sue controdeduzioni e che interessa per la verità anche le altre quattro cartelle di pagamento sopra indicate, appare nettamente contrastante col principio del diritto di difesa ed in particolare con lo Statuto del Contribuente che richiede chiarezza nella motivazione degli atti impositivi.

Ne consegue la nullità dell'intimazione di pagamento anche sotto questo profilo, che costituisce in modo evidente un "vizio proprio" dell'atto medesimo e che necessariamente deve comportare l'accoglimento dell'appello.

Con riferimento alle spese occorre seguire il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione accoglie l'appello e condanna l'appellato al pagamento delle spese che liquida in euro 500,00 più oneri e spese come per legge.

In Napoli, 13.09.2018

Il Giudice relatore



Il Presidente

